



COMUNE DI PISA

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO – PROVVEDITORATO – ECONOMATO –
AZIENDE – SERVIZI ASSICURATIVI – SERVIZI ISTITUZIONALI – CONTRATTI

Ufficio Economato – Provveditorato – Autoparco
U.O. Provveditorato

—

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS DA ADIBIRE AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CUP: J59I24002210004

Art. 1 – Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato d'appalto ha per oggetto la fornitura di uno scuolabus per il trasporto scolastico di alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, avente le caratteristiche minime inderogabili sottoindicate.

Art. 2 – Caratteristiche tecniche dei veicoli scuolabus

Lo scuolabus, oggetto della fornitura, deve essere nuovo di fabbrica, di prima immatricolazione, omologato per il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Il veicolo deve essere conforme alle prescrizioni del Decreto del Ministero dei Trasporti del 01.04.2010 ("Caratteristiche costruttive degli Scuolabus"), al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 08.05.2012 ("Criteri ambientali per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada") ed alla normativa per l'omologazione del mezzo per l'uso richiesto.

Occorre inoltre attestare il valore di emissione delle vibrazioni, dichiarato obbligatoriamente dal produttore, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE del 17.05.2006 (Direttiva Comunitaria Macchine), recepita e attuata con il D. Lgs. n. 17/2010.

Il veicolo deve essere così configurato:

- posti: n. 1 per l'autista e n. 1 per l'accompagnatore adulto, con l'ulteriore configurazione da 2 accompagnatori riportate entrambe in Carta di circolazione; minimo n. 30 posti per alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (32+1+1 e 30+2+1);

Fermo restando quanto sopra, il veicolo deve possedere le seguenti caratteristiche minime:

- motore a 4 o più cilindri, alimentato a gasolio, di cilindrata 1.900 cc o superiore, rispondente alla normativa Euro 6;
- portata minima 50 q.li;
- trazione posteriore a ruote gemellate;
- gomme M+S omologate secondo la normativa CE in vigore;
- impianto frenante idraulico con freni a disco anteriori e posteriori;
- sistemi di sicurezza ABS, ASR, ESP e ripartitore elettronico di frenata;
- hill holder;
- servosterzo;
- avvisatore acustico;
- cambio automatico;
- fari fendinebbia;
- volante regolabile in inclinazione e profondità;
- finestrini passeggeri con vetri atermici con parte superiore apribile;

- alzacristallo elettrico posto guida;
- climatizzatore posto guida;
- sedile di guida anatomico, con regolazione del molleggio per il peso del conducente, del posizionamento longitudinale e in altezza, dotato di cintura di sicurezza e bracciolo;
- airbag autista;
- sedili monoscocca a posto singolo per alunni, di materiale plastico, montati su guide a pavimento, con maniglia superiore e cintura di sicurezza a due punti; tutti fronte marcia, se possibile o, se non possibile, i sedili non frontemarcia devono essere posizionati sui passaruote relativi;
- pavimento interamente piano con guide a pavimento;
- porta passeggeri anteriore rototraslante a comando elettrico dal posto di guida con dispositivo antischiacciamento;
- uscite di emergenza secondo normativa vigente;
- specchi retrovisori esterni termici regolabili dal posto di guida;
- riscaldamento vano passeggeri canalizzato;
- botola al tetto per areazione ed uscita d'emergenza;
- illuminazione interna;
- illuminazione dei gradini di accesso nei guardaspigoli con accensione automatica all'apertura delle porte;
- radio con connessione usb e bluetooth;
- **verniciatura esterna di colore giallo** con scritte "SCUOLABUS" su quattro lati, "COMUNE DI PISA" sulle fiancate e simbolo "trasporto alunni" nella parte posteriore;
- rivestimento interno completo con coibentazione termoacustica su tetto e fiancate come previsto dalle norme vigenti, rivestimenti in materiale antigraffio/antivandalismo certificati conformi alla normativa europea vigente;
- ruota di scorta;
- triangolo a norma CE;
- giubbotti rifrangenti;
- crick sollevamento veicolo;
- martelletti frangivetro per uscita di emergenza;
- estintore a schiuma su apposito alloggiamento.

Le caratteristiche sopra indicate rappresentano caratteristiche minime ed inderogabili della fornitura; le eventuali caratteristiche migliorative dal punto di vista della sicurezza e dell'allestimento saranno valutate ai fini dell'affidamento.

Art. 3 – Immatricolazione, trasporto, consegna

Il veicolo sarà immatricolato a cura e spese della Ditta fornitrice, a: Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1 - Pisa.

La Ditta fornitrice dovrà consegnare al Comune gli scuolabus entro 90 giorni, che verranno calcolati dalla data di sottoscrizione del contratto; nel conteggio non verranno considerati 15 giorni relativi alle festività natalizie.

Per data di consegna si intende quella in cui lo scuolabus verrà consegnato al personale del Comune con sottoscrizione, da parte di detto personale, di verbale di consegna. Il luogo di consegna verrà stabilito in accordo tra le parti. Le spese di trasporto del veicolo fino al luogo della consegna ed ogni onere connesso a detto trasporto sono a carico e rischio esclusivo della Ditta fornitrice. Al momento della consegna il veicolo dovrà essere corredato dai seguenti documenti: certificato di collaudo, carta di circolazione e certificato di proprietà.

Al momento della consegna saranno effettuate verifiche sulla conformità del veicolo alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato e sulla documentazione a corredo; saranno altresì effettuati riscontri sulla sua funzionalità e sull'assenza di vizi o difetti visibili; in caso di esito positivo di tali verifiche e riscontri, verrà sottoscritto il verbale di consegna. Viceversa, qualora al momento della consegna o anche in base a controlli e verifiche effettuate successivamente alla consegna stessa, se il veicolo non risulterà conforme alle caratteristiche previste, non sarà corredato dei documenti previsti, o non risulterà perfettamente funzionante o presenterà vizi o difetti visibili, non si darà corso alla consegna oppure, nel caso in cui i vizi emergano successivamente, si procederà a segnalarlo immediatamente alla ditta tramite pec e, in

entrambi i casi, le carenze, vizi o difetti riscontrati dovranno essere definitivamente rimossi a cura e spese del fornitore entro i 30 giorni successivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del presente Capitolato.

Le verifiche e i riscontri effettuati in sede di consegna non esonerano in alcun modo la Ditta fornitrice dalla garanzia dovuta per vizi o difetti del veicolo fornito.

Art. 4 - Garanzia di buon funzionamento

Lo scuolabus deve essere coperto da garanzia di buon funzionamento, di durata non inferiore a 24 mesi, conforme alle normative vigenti in materia.

Art. 5 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice si applica la **revisione dei prezzi** al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: indici dei prezzi al consumo.

Per quanto non disciplinato si rinvia all'art. 60 del Nuovo Codice dei contratti pubblici.

Art. 6 – Fatturazione e pagamento

La Ditta fornitrice trasmetterà al Comune la fattura in formato elettronico relativa alla fornitura, inviandola al seguente codice univoco ufficio: UF5YHL.

Il Comune provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Il pagamento resta subordinato all'accertamento della completa regolarità della fornitura rispetto alle condizioni pattuite o previste dalla normativa, della regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, da verificarsi mediante acquisizione del DURC, nonché ai controlli di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, l'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal Comune all'appaltatore avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all'appaltatore. Allo scopo, l'appaltatore comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 8 – Inadempienze e penalità

Sono previste le seguenti penali contrattuali in caso di inadempimento del fornitore, che, ai sensi dell'art. 126 D. Lgs. 36/2023, non potranno complessivamente superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale:

- penale per il ritardo nella consegna della fornitura: 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. La penale si applica anche in caso di ritardo nella consegna dovuto alla riscontrata non conformità della fornitura alle condizioni prestabilite, a malfunzionamenti, vizi o difetti, ai sensi del precedente art. 3;
- penale per la mancata consegna del mezzo accertata in via definitiva: 5% del valore della fornitura;
- penale per la mancata rimozione delle carenze della fornitura, malfunzionamenti, vizi o difetti riscontrati ai sensi del precedente art. 3 entro il termine ivi previsto: 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Si precisa che, nel caso in cui i vizi, malfunzionamenti etc non vengano rimossi dalla ditta, e non si abbia quindi un mero ritardo, l'Ente potrà rivolgersi ad altro fornitore per la relativa riparazione, addebitandone i costi all'aggiudicatario della fornitura.

Le penali sono cumulabili. La Stazione appaltante ha diritto di trattenere l'importo delle penali dall'importo da pagare a titolo di corrispettivo della fornitura.

Il pagamento delle penali non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali.

In caso di ritardo superiore a 45 giorni dalla scadenza del termine contrattualmente previsto per la consegna, nonché in caso di presenza di vizi non rimossi, il Comune si riserva la facoltà di revocare l'affidamento e risolvere il contratto.

Al momento dell'eventuale risoluzione del contratto, nel caso in cui lo scuolabus sia già stato intestato al Comune di Pisa, il fornitore dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, al relativo trasferimento di proprietà.

Art. 9 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune ha diritto alla risoluzione del contratto, da esercitare tramite comunicazione scritta inviata al fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di ordine generale da parte dell'aggiudicatario; fallimento, liquidazione, concordato preventivo dell'aggiudicatario;
- sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario ad adempiere ai propri obblighi contrattuali;
- cessione del contratto a terzi;
- grave negligenza o frode dell'aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- ritardo nella consegna della fornitura superiore a 45 giorni dalla scadenza del termine pattuito.

In caso di risoluzione del contratto, il Comune ha diritto ad applicare le penali contrattuali eventualmente previste, ad incamerare la garanzia prestata dal fornitore per la regolare esecuzione della fornitura, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Art. 10 – Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 241/1990, il Comune ha diritto di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge. Il recesso è comunicato al fornitore per scritto a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso il fornitore non ha diritto ad alcun indennizzo.

Art. 11 – Garanzia definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, comprese quelle di cui all'art. 4 del presente Capitolato e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'affidatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022, una **garanzia definitiva** pari al 5% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante; tale garanzia verrà svincolata ai sensi dello stesso articolo, comma 8.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993.

La garanzia potrà essere prestata, a scelta dell'operatore economico, mediante:

- a. cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente mediante accredito sul c/c IBAN: IT IT77 W010 3014 0000 0000 8900 084 – Banca Monte dei Paschi di Siena, avendo cura di indicare come causale: appalto n. _____, CIG _____ deposito provvisorio/codice fiscale del titolare del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice. Ai sensi dell'art. 117, comma 12 del Codice, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia definitiva dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 193 del 16.09.2022;
3. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Pisa;
4. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Art. 12 – Cessione del contratto, subappalto e cessione dei crediti

Il subappalto del servizio è ammesso nei termini stabiliti dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d).

Per le cessioni di crediti, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'allegato II.1 disciplina le condizioni per la loro opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art. 13 – Rischi da interferenza

In relazione al presente appalto non sono rilevabili rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni per cui è omessa la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed esclusivamente responsabile per gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.

Art. 14 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

Per la durata dell'appalto, gli obblighi di comportamento previsti "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato dal Comune di Pisa con Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 20.06.2024, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti Generali" del sito istituzionale del Comune di Pisa, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.

Art. 15 - Controversie

Per tutte le controversie inerenti al presente appalto è competente il Foro di Pisa. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento dell'U.E. n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Pisa esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto (cfr. allegato D alla richiesta di preventivo).

Art. 17 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato d'appalto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.